

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 558

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2001 (*)

—————

Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte
d’appello e della corte di assise d’appello di Palermo

—————

—————
(*) *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il territorio della provincia di Agrigento, che comprende due tribunali (Agrigento e Sciacca), da solo (per numero di abitanti, per affari contenziosi trattati, per numero di sezioni) giustificerebbe un'autonoma sede di corte d'appello. Tale giustificazione appare più evidente se si va a fare paragone con altre sedi di corte d'appello. Va, intanto, precisato che le corti d'appello, sia in materia penale sia in materia civile, non esercitano solo la giurisdizione di appello, ma anche quella di primo grado così come è prevista dall'articolo 53 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, ed esercitano molte altre funzioni, per quanto attiene il settore civile, anche in materia di volontaria giurisdizione. A livello esemplificativo si cita tra le funzioni che la corte d'appello esercita nel settore civile in primo grado e per la volontaria giurisdizione quella di decidere avverso la determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Inoltre, in base all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce al giudice unico di tribunale in fun-

zione di giudice del lavoro le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lieviteranno i giudizi di primo grado e, quindi, d'appello. Gli appelli si faranno nelle sedi di corte d'appello e per di più lontano dalla residenza del lavoratore e dalla sede ove si presta servizio con evidenti gravi disagi. Per tutto quanto sopra citato, appare pienamente giustificata, ai sensi dell'articolo 59 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, istituire in Agrigento una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo avente giurisdizione sul tribunale di Sciacca e di Agrigento. Tale istituto dell'ordinamento giudiziario è stato, invero, poco usato con la conseguente concentrazione della giurisdizione che ha determinato e che determina un ingolfamento dell'attività giurisdizionale ed un notevole inconveniente per l'utenza della giustizia, per i suoi operatori, per la collettività.

La presente normativa è ancora più urgente ed indifferibile attesa l'entrata in vigore della istituzione del giudice unico di primo grado.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Sono istituite in Agrigento una sezione distaccata della corte d'appello e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Palermo con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Agrigento e di Sciacca.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, la pianta organica degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Agrigento che non può essere, in ogni caso, successiva all'entrata in funzione del giudice unico di primo grado.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise

d'appello di Palermo, rientranti per ragioni di territorio, ai sensi della presente legge, nella competenza delle sezioni distaccate della corte di appello e della corte di assise di appello di Palermo con sede in Agrigento, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tali sezioni distaccate. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali le parti hanno già precisato le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate fissata ai sensi dell'articolo 3.